



®

**Ordine  
Nazionale  
Biologi**

**GUIDA  
AGLI ESAMI DI STATO  
DI ABILITAZIONE  
ALL'ESERCIZIO  
DELLA PROFESSIONE  
DI BIOLOGO**

---

**GUIDA AGLI ESAMI DI STATO DI ABILITAZIONE  
ALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI  
BIOLOGO**

**INDICE**

Sezione I - Norme generali comuni a tutti gli esami di stato .....

Commissioni esaminatrici .....	
Costituzione delle Commissioni .....	
Doveri dei professori universitari .....	
Composizione numerica Commissioni esaminatrici .....	
Membri supplenti .....	
Responsabilità del Presidente della Commissione .....	
Sottocommissioni .....	
Membri aggregati .....	
Sostituzione Presidenti e membri effettivi .....	
Segretario Relatore .....	
Delibere Commissione .....	
Processo verbale .....	
Compensi spettanti ai membri delle Commissioni .....	
Commissione di vigilanza .....	

Prove d'esame .....	
Programma d'esame .....	
Punteggi .....	
Calendario prove .....	
Svolgimento prove .....	
Esonero prove .....	
Prove scritte o grafiche .....	
Prove orali .....	
Risultati esame .....	
Chiusura operazioni d'esame .....	

---

Sezione II - Norme specifiche .....

**BIOLOGO, BIOLOGO JUNIOR** .....

Composizione Commissione esaminatrice .....

Anonimato degli elaborati .....

**Biologo** .....

Prove d'esame .....

Propedeuticità delle prove .....

Esonero prove .....

**Biologo junior** .....

Prove d'esame .....

Propedeuticità delle prove .....

Sezione III - Normativa .....

D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328

Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti

Decreto Ministeriale 15 ottobre 1999

Publicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 ottobre 1999 n. 254

Compensi spettanti ai componenti delle commissioni giudicatrici degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni

Ordinanza Ministeriale n. 46 del 26.01.2018 “ Esami di Stato 2018 per le professioni regolamentate ex DPR 328/01

Ordinanza Ministeriale n. 46 del 26.01.2018 “ Tabella sedi di esami “

---

## Sezione I

### Norme generali comuni a tutti gli Esami di Stato

#### COMMISSIONI ESAMINATRICI

##### **Costituzione delle commissioni**

Le Commissioni esaminatrici sono costituite con decreto del Ministro il quale nomina il presidente fra i professori universitari di ruolo o fuori ruolo od a riposo e presceglie i membri da terne designate dai competenti ordini o collegi professionali.

La designazione da parte degli ordini o collegi professionali viene effettuata tra gli appartenenti ad una o più delle categorie indicate per ciascun tipo di esame di stato.

La scelta da parte del Ministro viene effettuata in modo che in ciascuna commissione siano compresi gli esperti nei principali indirizzi di attività cui si riferisce l'esame. **[D.M. 09/09/1957]**

##### **Doveri dei professori universitari**

I professori universitari hanno l'obbligo di partecipare alle Commissioni per Esami di Stato.

*[Legge 18/03/1958 n. 311]*

##### **Composizione numerica Commissioni esaminatrici**

Per la composizione numerica di ciascuna Commissione si rimanda alla sezione contenente le norme specifiche per ciascun esame.

##### **Membri supplenti**

Per ogni Commissione esaminatrice sono nominati membri supplenti, in numero pari almeno alla metà del numero dei membri effettivi, da prescegliersi dalle terne rispettivamente indicate; viene inoltre nominato un Presidente supplente tra i professori universitari di ruolo, fuori ruolo od a riposo.

*[D.M. 09/09/1957]*

##### **Responsabilità del Presidente della Commissione**

Il Presidente della Commissione adotta tutte le misure che ritenga necessarie per garantire la sincerità delle prove e la legalità delle operazioni di esami.

In caso di gravi trasgressioni alle norme, ordina, sotto la sua responsabilità, la sospensione delle operazioni di esame riferendone immediatamente al Ministro.

Il Ministro, su proposta del Presidente della Commissione o anche di sua iniziativa, può disporre l'annullamento parziale o totale delle operazioni di esame, in caso di gravi abusi o di violazione di legge.

*[D.M. 09/09/1957]*

##### **Membri aggregati**

Qualora fra i componenti la Commissione manchino esperti in una o più discipline in cui debbono svolgersi le prove di esame, è data facoltà al Presidente di ciascuna Commissione di aggregare in soprannumero alla Commissione stessa e per gli esami nelle discipline predette esperti preferibilmente docenti della sede ove si svolgono gli esami od, in mancanza, della sede universitaria vicinior.

I membri aggregati esprimeranno il loro giudizio unitamente agli altri componenti la Commissione soltanto per quei candidati che abbiano sostenuto le prove di esame per cui venne disposta l'aggregazione dei predetti componenti. *[D.M. 09/09/1957]*

---

I membri aggregati non possono sostituire alcun membro della Commissione ma partecipano assieme agli altri componenti formulando un giudizio tradotto in voti (anche essi hanno 10 punti a disposizione) limitatamente a quei candidati che abbiano sostenuto le prove di esame in quelle discipline in vista delle quali venne disposta l'aggregazione.

### **Sostituzione Presidenti e membri effettivi [circ. min 25/03/1980]**

- a) Nel caso si debba procedere, per gravi e giustificati motivi, alla sostituzione di Presidenti o membri effettivi con Presidenti o membri supplenti si ritiene opportuno precisare che detta procedura è subordinata alla rinuncia, impedimento o temporanea assenza di alcuno dei componenti effettivi. Si raccomanda di accertare tramite documenti giustificativi che devono essere presentati direttamente ed esclusivamente in sede universitaria, l'eventuale indisponibilità dei componenti prima di procedere alla loro sostituzione che va, ovviamente verbalizzata. Tale sostituzione dovrà essere effettuata, inoltre, ove possibile, nell'ambito delle qualifiche rivestite (es sostituzione di professore universitario con un docente universitario supplente) e ne sarà data tempestiva comunicazione al ministero precisando se la sostituzione si riferisce alla prima o ad entrambe le sessioni.
- b) L'eventuale utilizzazione di nominativi non compresi nelle Commissioni, ma comunque già designati dai competenti ordini professionali deve essere necessariamente subordinata alla indisponibilità di membri supplenti, tenendo presenti le materie delle prove di esame,
- c) Nel caso, infine si renda assolutamente indispensabile l'inserimento nelle Commissioni di nominativi che non siano stati designati dagli ordini si raccomanda vivamente di interpellare preliminarmente gli ordini medesimi rappresentando agli stessi la necessità di trasmettere al ministero con ogni sollecitudine le loro ulteriori designazioni. Al riguardo essendo la nomina dei membri delle Commissioni esaminatrici subordinata alla designazione dei competenti ordini professionali, la designazione dovrebbe pervenire contemporaneamente alla proposta di nomina da parte degli atenei; peraltro, ove tale adempimento non potesse materialmente essere effettuato in tempo utile si ribadisce comunque la necessità del preventivo ed esplicito consenso dell'ordine professionale.

Non è superfluo ricordare che le persone chiamate a far parte di una Commissione in sostituzione di quelle nominate dal ministero devono necessariamente rivestire le qualifiche previste, per ciascuna Commissione dall'art. 8 del regolamento.

### **Segretario Relatore**

Nella prima seduta della Commissione il Presidente affida ad uno dei componenti le funzioni di Relatore Segretario. [D.M. 09/09/1957]

### **Delibere Commissione**

Tutte le deliberazioni si prendono a maggioranza. In caso di parità prevale il voto del Presidente. [D.M. 09/09/1957]

### **Processo verbale**

Per ogni adunanza è redatto, seduta stante, processo verbale, da firmarsi dal Presidente e dal Relatore Segretario. [D.M. 09/09/1957]

---

### **Compensi spettanti ai membri delle Commissioni**

A ciascun componente delle Commissioni giudicatrici degli Esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni è corrisposto un compenso fisso, al lordo delle ritenute per legge, di € 413,16, maggiorato del 20% per i Presidenti.

Il predetto compenso è aumentato di € 1,29 per le prove scritte corrette e di € 1,29 per le prove orali per ogni candidato esaminato.

Ai componenti che si dimettono dall'incarico o sono dichiarati decaduti per comportamenti illeciti i compensi sono dovuti in misura proporzionale al numero delle sedute di Commissione cui hanno partecipato. [D.M. 15/10/1999]

## **COMMISSIONE DI VIGILANZA**

Ove ne ricorra la necessità, anche in relazione al numero dei candidati presenti, è data facoltà al Presidente della Commissione esaminatrice aggregare una Commissione di vigilanza per la sorveglianza durante le prove scritte e pratiche e per quant'altro occorra allo svolgimento degli esami. [D.M. 09/09/1957]

## **PROVE D'ESAME**

### **Programma d'esame**

Gli esami hanno carattere specificatamente professionale e consistono in prove scritte, grafiche, orali e pratiche, secondo le norme stabilite per le singole professioni.

Le prove debbono essere intese ad accertare l'organica preparazione di base del candidato nelle discipline in cui la conoscenza è necessaria per l'esercizio della professione ed a saggiare, in concreto, la sua capacità tecnica in vista dell'adeguato svolgimento delle attività professionali.

[D.M. 09/09/1957]

Per il programma d'esame si rimanda alla sezione contenente le norme specifiche per ciascun esame.

### **Punteggi**

Ogni commissario dispone di dieci punti per ogni prova di esame.

Il candidato ottiene l'idoneità quando abbia conseguito almeno sei decimi del totale dei punti di cui la Commissione dispone.

Il candidato che non abbia raggiunto l'idoneità nel gruppo delle prove scritte o grafiche o in una delle prove orali e pratiche non è ammesso alle successive.

---

### **Calendario prove**

Il giorno in cui hanno inizio gli esami di Stato è stabilito per tutte le sedi, per ciascuna sessione, con ordinanza ministeriale.

Qualora siano da compiersi prove scritte o grafiche, le prove stesse debbono precedere le altre. Con avviso da affiggersi tempestivamente all'albo delle Università è data preventiva notizia a cura dei Presidenti delle Commissioni, dell'ordine di svolgimento delle prove e dell'orario prestabilito. [D.M. 09/09/1957]

### **Svolgimento prove**

I candidati debbono dimostrare la loro identità personale, prima di ciascuna prova d'esame, presentando un documento di riconoscimento in corso di validità. Le prove orali sono pubbliche.

Per le prove orali e pratiche è consentito un solo appello.

Il candidato che non si presenti al suo turno perde il diritto all'esame e non può conseguire alcun rimborso della tassa e del contributo.

Il candidato che si ritiri durante una prova di esame è considerato come riprovato. [D.M.09/09/1957]

### **Esonero prove**

I candidati agli Esami di Stato delle professioni riformate potranno essere esonerati da una delle prove scritte/pratiche.

Per il dettaglio si rimanda alla sezione contenente le norme specifiche per ciascun esame.

### **Prove scritte o grafiche**

Per gli esami che richiedano prove scritte o grafiche, la Commissione esaminatrice, durante il mattino del giorno fissato, stabilisce il tema, o i temi, delle prove e la durata di esse, ove non sia già stabilita dalle norme relative ai programmi dell'esame, riportando i temi in fogli da includere in apposito plico.

Il Presidente della Commissione, alla presenza dei candidati, fatta constatare l'integrità del plico in cui è contenuto il tema e, nella eventualità che siano stati predisposti più temi - fatto estrarre a sorte, da uno dei candidati, il tema da svolgere o i temi tra i quali ai candidati è data facoltà di scelta - detta o fa dettare il tema o i temi stessi.

Il numero delle ore assegnate per lo svolgimento di ciascuna prova scritta è indicato nei programmi di esame. Le prove grafiche, o pratiche, possono essere svolte anche in più di una giornata.

Per lo svolgimento delle prove scritte o grafiche i candidati debbono usare esclusivamente carta fornita dalla Commissione, munita del bollo di ufficio e della firma del Presidente.

I candidati non possono comunicare fra loro né con estranei.

È escluso dall'esame chi contravviene alle presenti disposizioni ed a quelle altre che possano essere stabilite dalla Commissione per assicurare la sincerità degli esami. L'assistenza durante le prove scritte o grafiche viene effettuata dai componenti la Commissione e dall'eventuale Commissione di vigilanza. [D.M. 09/09/1957]

---

### **Prove orali**

Sono ammessi alle prove orali i candidati che abbiano raggiunto i sei decimi di voto in ciascuna delle prove scritte, pratiche o grafiche. L'elenco dei candidati ammessi, firmato dal Presidente della Commissione viene pubblicato nelle relative pagine del sito web.

Sulle prove orali la Commissione o le Sottocommissioni deliberano appena compiuta ciascuna delle prove stesse assegnando i voti di merito.

Dei voti è data comunicazione, giornalmente, ai candidati esaminati al termine della seduta. Il candidato ottiene l'idoneità quando abbia raggiunto i sei decimi dei voti a disposizione della Commissione.

Il candidato che non abbia raggiunto l'idoneità in una delle prove orali non è ammesso alle successive.

Al termine dei suoi lavori la Commissione riassume i risultati degli esami ed assegna a ciascun candidato il voto complessivo, che è costituito dalla somma dei singoli voti riportati in ciascuna prova. [D.M. 09/09/1957]

### **Risultati esame**

La Commissione esaminatrice, terminate le prove scritte o grafiche, procede alla revisione dei lavori ed assegna il voto ai singoli candidati.

Dei candidati che abbiano raggiunta l'idoneità in ciascuna delle prove anzidette è redatto un elenco che viene pubblicato nelle pagine web di Ateneo.

Sulle prove orali e pratiche la Commissione delibera appena compiuta ciascuna delle prove stesse, assegnando i voti di merito.

La Commissione riassume, al termine dei suoi lavori, i risultati dell'esame, ed assegna a ciascun candidato il voto complessivo, che è costituito dalla somma dei singoli voti riportati in ciascuna prova.

Se si sono costituite sottocommissioni, le operazioni di cui al comma precedente sono eseguite dalla Commissione plenaria. [R.D. 04/06/1938 n. 1269].

### **Chiusura operazioni d'esame**

Al termine degli esami il Presidente della Commissione dichiara chiuse le operazioni della sessione, che non può per alcun motivo essere riaperta, e trasmette tutti gli atti al Rettore per la pubblicazione, nell'albo dell'Università, dell'elenco in ordine alfabetico, di coloro che hanno superato gli esami. L'elenco deve contenere il voto riportato nel complesso delle prove. [D.M. 09/09/1957]

---

## Sezione II Norme specifiche

### **BIOLOGO, BIOLOGO JUNIOR**

#### **Composizione Commissione esaminatrice**

La Commissione è composta dal Presidente e da quattro membri.

Il Presidente viene nominato fra i professori ordinari di ruolo, fuori ruolo od a riposo di materie biologiche a qualunque facoltà essi appartengano; i membri vengono prescelti da terne designate dal competente ordine professionale formate da persone appartenenti alle seguenti categorie:

- a) professori universitari di ruolo (ordinari, straordinari, ed associati), fuori ruolo o a riposo; b) liberi docenti;
- b) liberi professionisti iscritti all'albo, con non meno di cinque anni di lodevole esercizio professionale;
- c) iscritti nell'elenco speciale dell'ordine nazionale di biologi che esplichino mansioni di biologi quali funzionari presso pubbliche amministrazioni e che abbiano almeno cinque anni di anzianità di servizio;
- d) assistenti, coadiutori e direttori biologi di ruolo negli enti ospedalieri e nei laboratori provinciali di igiene e profilassi iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 24 maggio 1967, n. 396, e che abbiano almeno cinque anni di anzianità di servizio, nonché biologi del ruolo sanitario utilizzati dalle unità sanitarie locali iscritti da almeno cinque anni nell'ordine professionale. *[DPR 28/10/1992 N. 980]*

#### **Anonimato degli elaborati**

Al fine di garantire l'anonimato delle prove scritte gli elaborati devono essere depositati e conservati in buste chiuse e sigillate non trasparenti. Le generalità del candidato vanno apposte su specifico foglio da inserire in separata analoga busta. Le indicate buste sigillate sono chiuse in una ulteriore analoga busta. *[D.M. 09/09/1957]*

---

## **BIOLOGO**

### **Prove d'esame**

L'Esame di Stato è articolato nelle seguenti prove:

- a) una prima prova scritta in ambito biofisico, biochimico, biomolecolare, biotecnologico, biomatematico e biostatistico, biomorfologico, clinico biologico, ambientale, microbiologico;
- b) una seconda prova scritta nelle materie relative a igiene, management e legislazione professionale, certificazione e gestione della qualità;
- c) una prova orale nelle materie oggetto delle prove scritte ed in legislazione e deontologia professionale;
- d) una prova pratica consistente in valutazioni epidemiologiche e statistiche, utilizzo di strumenti per la gestione e valutazione della qualità, valutazione dei risultati sperimentali ed esempi di finalizzazione di esiti. [DPR 05/06/2011 n. 328]

### **Propedeuticità delle prove**

Ogni prova è propedeutica alla successiva; per quanto concerne le prove scritte consecutive la correzione può avvenire dopo l'espletamento di entrambe prevedendo un punteggio minimo per ogni elaborato ai fini dell'ammissione alla prova successiva; l'ordine delle prove deve essere rispettato.

[Circ. MIUR 28/05/2002 n. 2126]

### **Esonero prove**

Gli iscritti nella sezione B ammessi a sostenere l'esame di Stato per l'ammissione alla sezione A sono esentati dalla seconda prova scritta e dalla prova pratica. [DPR 05/06/2011 n. 328]

## **BIOLOGO JUNIOR**

### **Prove d'esame**

L'Esame di Stato è articolato nelle seguenti prove:

- a) una prima prova scritta in ambito biofisico, biochimico, biomolecolare, biomatematico e statistico;
- b) una seconda prova scritta in ambito biomorfologico, ambientale, microbiologico, merceologico;
- c) una prova orale nelle materie oggetto delle prove scritte ed in legislazione e deontologia professionale;
- d) una prova pratica consistente nella soluzione di problemi o casi coerenti con i diversi ambiti disciplinari e nella esecuzione diretta o con mezzi informatici di esperimenti relativi agli ambiti disciplinari di competenza. [DPR 05/06/2011 n. 328]

### **Propedeuticità delle prove**

Ogni prova è propedeutica alla successiva; per quanto concerne le prove scritte consecutive la correzione può avvenire dopo l'espletamento di entrambe prevedendo un punteggio minimo per ogni elaborato ai fini dell'ammissione alla prova successiva; l'ordine delle prove deve essere rispettato. [Circ. MIUR 28/05/2002 n. 2126]

---

**Sezione III**  
**Normativa**

---



## **D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328**

Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti

d) una prova orale su argomenti della tecnica attuariale e della finanza matematica nel campo delle assicurazioni e della previdenza, rivolta in particolare a verificare la cultura professionale del candidato, la sua capacità operativa di sintesi e di comunicazione, nonché la conoscenza delle regole applicative, delle linee guida e dei codici deontologici di settore, della legislazione professionale.

3. Gli iscritti nella sezione B ammessi a sostenere l'esame di Stato per l'iscrizione nella sezione A sono esentati dalla prima prova scritta.

---

### **28. Esami di Stato per l'iscrizione nella sezione B e relative prove.**

1. L'iscrizione nella sezione B è subordinata al superamento di apposito esame di Stato.

2. Per l'ammissione all'esame di Stato è richiesto il possesso della laurea nella classe n. 37 - Scienze statistiche.

3. L'esame di Stato è articolato nelle seguenti prove:

a) una prima prova scritta, di carattere generale, concernente le metodologie quantitative di base impiegate nell'ambito delle tematiche assicurativo-previdenziali e finanziarie;

b) una seconda prova scritta concernente l'analisi e la selezione di prodotti di natura assicurativa, previdenziale e finanziaria;

c) una prova pratica, sull'approccio tecnico-statistico o di trattamento informatico di basi di dati, relativamente a problemi assicurativi, finanziari e previdenziali;

d) una prova orale basata sulla discussione di argomenti attinenti l'offerta e la gestione tecnica dei servizi finanziari, assicurativi e previdenziali, rivolta in particolare a verificare le conoscenze teorico-pratiche e la capacità di comunicazione del candidato, nonché la conoscenza della legislazione e deontologia professionale.

---

### **29. Norme finali e transitorie.**

1. Gli attuali appartenenti all'ordine degli attuari vengono iscritti nella sezione A dell'albo degli attuari.

2. Coloro i quali sono in possesso dell'abilitazione professionale alla data di entrata in vigore del presente regolamento possono iscriversi nella sezione A dell'albo degli attuari.

3. Coloro i quali conseguono l'abilitazione professionale all'esito di esami di Stato indetti prima della data di entrata in vigore del presente regolamento possono iscriversi nella sezione A dell'albo degli attuari.

---

## **Capo VI - Professione di biologo**

### **30. Sezioni e titoli professionali.**

1. Nell'albo professionale dell'ordine dei biologi sono istituite la sezione A e la sezione B.

2. Agli iscritti nella sezione A spetta il titolo professionale di biologo.

3. Agli iscritti nella sezione B spetta il titolo professionale di biologo *iunior*.

4. L'iscrizione all'albo professionale dei biologi è accompagnata, rispettivamente, dalle dizioni: «sezione dei biologi», «sezione dei biologi *iuniores*».

---

### **31. Attività professionali.**

1. Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione A, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni già stabilite

dalla vigente normativa, oltre alle attività indicate nel comma 2, in particolare le attività che implicano l'uso di metodologie avanzate, innovative o sperimentali, quali:

a) controllo e studi di attività, sterilità, innocuità di insetticidi, anticrittogamici, antibiotici, vitamine, ormoni, enzimi, sieri, vaccini, medicamenti in genere, radioisotopi;

b) analisi biologiche (urine, essudati, escrementi, sangue), sierologiche, immunologiche, istologiche, di gravidanza, metaboliche e genetiche;

c) analisi e controlli dal punto di vista biologico delle acque potabili e minerali e valutazione dei parametri ambientali (acqua, aria, suolo) in funzione della valutazione dell'integrità degli ecosistemi naturali;

d) identificazione di agenti patogeni (infettanti ed infestanti) dell'uomo, degli animali e delle piante; identificazione degli organismi dannosi alle derrate alimentari, alla carta, al legno, al patrimonio artistico; indicazione dei relativi mezzi di lotta;

e) identificazioni e controlli di merci di origine biologica;

f) progettazione, direzione lavori e collaudo di impianti relativamente agli aspetti biologici;

g) classificazione e biologia degli animali e delle piante;

h) problemi di genetica dell'uomo, degli animali e delle piante e valutazione dei loro bisogni nutritivi ed energetici;

i) valutazione di impatto ambientale, relativamente agli aspetti biologici.

2. Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione B, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, le attività che implicano l'uso di metodologie *standardizzate*, quali l'esecuzione con autonomia tecnico professionale di:

a) procedure analitico-strumentali connesse alle indagini biologiche;

b) procedure tecnico-analitiche in ambito biotecnologico, biomolecolare, biomedico anche finalizzate ad attività di ricerca;

c) procedure tecnico-analitiche e di controllo in ambito ambientale e di igiene delle acque, dell'aria, del suolo e degli alimenti;

d) procedure tecnico-analitiche in ambito chimico-fisico, biochimico, microbiologico, tossicologico, farmacologico e di genetica;

e) procedure di controllo di qualità.

3. Sono fatti salvi gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente per lo svolgimento delle attività professionali di cui ai commi 1 e 2 da parte dei biologi dipendenti dalle aziende del Servizio sanitario nazionale.

---

### **32. Esami di Stato per l'iscrizione nella sezione A e relative prove.**

1. L'iscrizione nella sezione A è subordinata al superamento di apposito esame di Stato.

2. Per l'ammissione all'esame di Stato è richiesto il possesso della laurea specialistica in una delle seguenti classi:

a) classe 6/S - Biologia;

b) classe 7/S - Biotecnologie agrarie;

c) classe 8/S - Biotecnologie industriali;

d) classe 9/S - Biotecnologie mediche, veterinarie, e farmaceutiche;

e) classe 82/S - Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio;

f) classe 69/S - Scienze della nutrizione umana.

**3. L'esame di Stato è articolato nelle seguenti prove:**

a) una prima prova scritta in ambito biofisico, biochimico, biomolecolare, biotecnologico, biomatematico e biostatistico, biomorfologico, clinico biologico, ambientale, microbiologico;

b) una seconda prova scritta nelle materie relative a igiene, *management* e legislazione professionale, certificazione e gestione della qualità;

c) una prova orale nelle materie oggetto delle prove scritte ed in legislazione e deontologia professionale;

d) una prova pratica consistente in valutazioni epidemiologiche e statistiche, utilizzo di strumenti per la gestione e valutazione della qualità, valutazione dei risultati sperimentali ed esempi di finalizzazione di esiti.

4. Gli iscritti nella sezione B ammessi a sostenere l'esame di Stato per l'ammissione alla sezione A sono esentati dalla seconda prova scritta e dalla prova pratica.

---

### **33. Esami di Stato per l'iscrizione nella sezione B e relative prove.**

1. L'iscrizione nella sezione B è subordinata al superamento di apposito esame di Stato.

2. Per l'ammissione all'esame di Stato è richiesto il possesso della laurea in una delle seguenti classi:

a) classe 12 - Scienze biologiche;

b) classe 1 - Biotecnologie;

c) classe 27 - Scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura.

3. L'esame di Stato è articolato nelle seguenti prove:

a) una prima prova scritta in ambito biofisico, biochimico, biomolecolare, biomatematico e statistico;

b) una seconda prova scritta in ambito biomorfologico, ambientale, microbiologico, merceologico;

c) una prova orale nelle materie oggetto delle prove scritte ed in legislazione e deontologia professionale;

d) una prova pratica consistente nella soluzione di problemi o casi coerenti con i diversi ambiti disciplinari e nella esecuzione diretta o con mezzi informatici di esperimenti relativi agli ambiti disciplinari di competenza.

---

### **34. Norme finali e transitorie.**

1. Gli attuali appartenenti all'ordine dei biologi sono iscritti nella sezione A dell'albo dei biologi.

2. Coloro i quali sono in possesso dell'abilitazione professionale alla data di entrata in vigore del presente regolamento possono iscriversi nella sezione A dell'albo dei biologi.

3. Coloro i quali conseguono l'abilitazione professionale all'esito di esami di Stato indetti prima della data di entrata in vigore del presente regolamento possono iscriversi nella sezione A dell'albo dei biologi.

---

## **Capo VII - Professione di chimico**

### **35. Sezioni e titoli professionali.**

1. Nell'albo professionale dell'ordine dei chimici sono istituite la sezione A e la sezione B.

2. Agli iscritti nella sezione A spetta il titolo professionale di chimico.

3. Agli iscritti nella sezione B spetta il titolo professionale di chimico *junior*.

Decreto Ministeriale 15 ottobre 1999  
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 ottobre 1999 n. 254

**Compensi spettanti ai componenti delle commissioni giudicatrici degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni**



*Ministero dell'Università e della Ricerca*

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA  
PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

VISTA la legge 9 maggio 1998, n. 168 istitutiva del Ministero dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica;

VISTA la legge 8 dicembre 1956, n. 1378 relativa agli esami di Stato di abilitazione professionale;

VISTA la legge 31 dicembre 1962, n. 1866 che ha modificato l'articolo 5 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378;

VISTO il regolamento sugli esami di Stato di abilitazione professionale approvato con decreto ministeriale 9 settembre 1957 e successive modificazioni;

VISTO l'articolo 1, comma 19, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, che prevede la rideterminazione dei compensi spettanti ai componenti delle commissioni giudicatrici degli esami di Stato di abilitazione professionale e il relativo adeguamento annuale;

RITENUTO di dover rideterminare i compensi per i componenti delle commissioni esaminatrici nonché del personale addetto alla vigilanza al fine di assicurare il regolare svolgimento degli esami;

VISTA la nota n.174190 del 3 agosto 1999 con la quale il Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha espresso parere favorevole allo schema di decreto in questione;

## DECRETA

### ART. 1

1. A decorrere dalle sessioni del corrente anno 1999 a ciascun componente delle commissioni giudicatrici degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni è corrisposto un compenso fisso, al lordo delle ritenute per legge, di £.800.000, maggiorato del 20% per i presidenti.
2. Il predetto compenso è aumentato di 2500 lire per le prove scritte corrette e di 2500 lire per le prove orali per ogni candidato esaminato.
3. Ai componenti e ai presidenti, anche estranei alle pubbliche amministrazioni con sedi di servizio o di residenza diverse da quelle in cui si svolgono gli esami è dovuto il trattamento di missione nella misura prevista dalla normativa vigente per i dirigenti di direzione degli uffici di livelli dirigenziale generale.

### ART. 2

1. I competenti organi delle Università sedi di esami di Stato possono stabilire con propri provvedimenti di corrispondere ai componenti delle commissioni di vigilanza un gettone di presenza per ogni giornata in cui sono impegnati, in misura non superiore a lire centomila.
2. Gli stessi Atenei possono stabilire il compenso spettante al funzionario amministrativo cui sono affidate le operazioni di segreteria. Tale compenso non può comunque essere superiore alla misura del 50% di quello corrisposto ai commissari.

### ART.3

1. Ai componenti che si dimettono dall'incarico o sono dichiarati decaduti per comportamenti illeciti i compensi di cui all'articolo 1 sono dovuti in misura proporzionale al numero delle sedute di commissione cui hanno partecipato

### ART. 4

1. I compensi di cui ai precedenti articoli possono essere aggiornati annualmente in relazione al tasso programmato di inflazione. Gli importi risultanti sono arrotondati per eccesso alle mille lire.
2. Gli oneri di cui al presente decreto gravano sul bilancio degli Atenei interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

**Roma, 15 ottobre 1999**

Il Ministro dell'Università e  
della Ricerca Scientifica e Tecnologica  
f.to ZECCHINO

Il Ministro del Tesoro  
del Bilancio e della Programmazione Economica  
(f.to AMATO)



*Al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

- VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante “Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59” e, in particolare, l’articolo 2, comma 1, n. 11), che, a seguito della modifica apportata dal decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, istituisce il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca;
- VISTO il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante “Disposizioni urgenti per l’adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell’articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244” che, all’articolo 1, comma 5, dispone il trasferimento delle funzioni del Ministero dell’università e della ricerca, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 2016, registrato alla Corte dei conti in data 15 dicembre 2016, reg. prev. 3245, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 dicembre 2016, n. 293, concernente “Nomina dei Ministri”, con il quale la sen. Valeria Fedeli è stata nominata Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca;
- VISTO il regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, recante “Approvazione del testo unico delle leggi sull’istruzione superiore” e, in particolare, gli articoli 172 e seguenti;
- VISTO il regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, recante “Approvazione del regolamento sugli studenti, i titoli accademici, gli esami di Stato e l’assistenza scolastica nelle Università e negli Istituti superiori” e, in particolare, gli articoli 51 e 52;
- VISTA la legge 8 dicembre 1956, n. 1378, recante “Esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio delle professioni”;
- VISTO il decreto ministeriale 9 settembre 1957, e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 271 del 2 novembre 1957, recante “Approvazione del regolamento sugli esami di Stato di abilitazione all’esercizio delle professioni”;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1982, n. 980, e successive modificazioni, recante “Approvazione del regolamento per gli esami di Stato di abilitazione all’esercizio della professione di biologo”;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 2001, n. 195, concernente “Regolamento recante modifica al decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1982, n. 980, per l’abolizione del tirocinio ai fini dell’esame di Stato per l’esercizio della professione di biologo”;



*Al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 1982, n.981, e successive modificazioni, recante “Approvazione del regolamento per gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di geologo”;
- VISTI i decreti ministeriali n. 239 e 240 del 13 gennaio 1992, concernenti rispettivamente “Regolamento recante norme sul tirocinio pratico post-lauream per l'ammissione all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di psicologo” e “Regolamento recante norme sull'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di psicologo”;
- VISTO il Decreto Legge 9 maggio 2003, n.105 che introduce i titoli professionali di «dottore in tecniche psicologiche per i contesti sociali, organizzativi e del lavoro» e di «dottore in tecniche psicologiche per i servizi alla persona e alla comunità» al posto del titolo di psicologo iunior;
- VISTA la legge 10 febbraio 1992, n. 152, recante “Modifiche ed integrazioni alla legge 7 gennaio 1976, n. 3 e nuove norme concernenti l'ordinamento della professione di dottore agronomo e di dottore forestale”;
- VISTO il decreto ministeriale 21 marzo 1997, n. 158, recante “Regolamento per gli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di dottore agronomo e dottore forestale”;
- VISTA la legge 23 marzo 1993, n. 84, recante “Ordinamento della professione di assistente sociale e istituzione dell'albo professionale”;
- VISTO il decreto ministeriale 30 marzo 1998, n. 155, concernente “Regolamento recante norme sull'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di assistente sociale”;
- VISTO il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, e successive modificazioni e integrazioni, concernente “Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei”;
- VISTO il decreto ministeriale 4 agosto 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 ottobre 2000 n. 245 - supplemento ordinario n. 170, recante “Determinazione delle classi delle lauree universitarie”;
- VISTO il decreto ministeriale 28 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 gennaio 2001 n. 18, recante “Determinazione delle classi delle lauree specialistiche”;
- VISTO il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, concernente “Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”;



*Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

- VISTO il decreto ministeriale 16 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 luglio 2007, n. 153, recante “Determinazione delle classi delle lauree universitarie”;
- VISTO il decreto ministeriale 16 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 luglio 2007 n. 155, recante “Determinazione delle classi delle lauree magistrali”;
- VISTO il decreto interministeriale 9 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 2009 n. 233, relativo alla “Equiparazione tra diplomi di laurea di vecchio ordinamento (DL), lauree specialistiche (LS) e lauree magistrali (LM)”;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n.328, recante “Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti”;
- VISTA la richiesta congiunta delle Università La Sapienza e Roma Tre, trasmessa con nota prot. n. 4115/2014 ed approvata con parere CUN del 28.01.2015, volta ad istituire un'unica sede amministrativa e di svolgimento dell'esame di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di geologo, da attribuirsi ad anni alterni ai due atenei;
- VISTA la richiesta congiunta delle Università di Bologna e di Modena e Reggio Emilia trasmessa con nota del 13.11.2017, volta ad istituire un'unica sede da svolgersi ad anni alterni nei due atenei per gli esami di stato per l'esercizio alle professioni di Dottore Agronomo e Dottore Forestale, Agronomo e Forestale iunior, Biotecnologo agrario;
- UDITI i pareri del Consiglio Universitario Nazionale espressi nelle adunanze del 9 novembre 2017 e del 29 novembre 2017;

**ORDINA:**

**ART. 1**

Sono indette nei mesi di giugno e novembre 2018 la prima e la seconda sessione degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni di attuario e attuario iunior, chimico e chimico iunior, ingegnere e ingegnere iunior, architetto, pianificatore, paesaggista, conservatore e architetto iunior e pianificatore iunior, biologo e biologo iunior, geologo e geologo iunior, psicologo, dottore in tecniche psicologiche per i contesti sociali, organizzativi e del lavoro e dottore in tecniche psicologiche per i servizi alla persona e alla comunità, dottore agronomo e dottore forestale,



## *Al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

agronomo e forestale iunior, zoonomo e biotecnologo agrario, assistente sociale specialista e assistente sociale.

Alle predette sessioni possono presentarsi i candidati che hanno conseguito il titolo accademico richiesto entro il termine stabilito per ciascuna sessione dai bandi emanati dalle singole università in relazione alle date fissate per le sedute di laurea.

### **ART. 2**

I candidati possono presentare l'istanza ai fini dell'ammissione agli esami di Stato in una sola delle sedi elencate per ciascuna professione nella tabella annessa alla presente ordinanza.

### **ART. 3**

I candidati agli esami di Stato devono presentare la domanda di ammissione alla prima sessione non oltre il 23 maggio 2018 e alla seconda sessione non oltre il 18 ottobre 2018 presso la segreteria dell'università o istituto di istruzione universitaria presso cui intendono sostenere gli esami.

In ciascuna sessione non può essere sostenuto l'esame per l'esercizio di più di una delle professioni indicate nell'articolo 1.

Coloro che hanno chiesto di partecipare alla prima sessione e che sono stati assenti alle prove possono presentarsi alla seconda sessione producendo a tal fine nuova domanda entro la suddetta data del 18 ottobre 2018 facendo riferimento alla documentazione già allegata alla precedente istanza.

La domanda, in carta semplice, con l'indicazione della data di nascita e di residenza, deve essere corredata dai seguenti documenti:

**a)** laurea, laurea specialistica o laurea magistrale conseguita in base all'ordinamento introdotto in attuazione dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni, o diploma di laurea conseguito ai sensi dell'ordinamento previgente, come indicato nel DPR 328/2001 per le singole professioni citate all'art.1, o equiparate ex DI 9 luglio 2009, ovvero diploma universitario di cui alla tabella A) allegata al citato D.P.R. n. 328 del 2001, ovvero altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo ai sensi della normativa vigente;

**b)** ricevuta dell'avvenuto versamento della tassa di ammissione agli esami nella misura di €49,58 fissata dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 1990, salvi gli eventuali successivi adeguamenti e della ricevuta del contributo, versato all'economato, stabilito da ogni singolo ateneo ai sensi della normativa vigente. La documentazione relativa al conseguimento del titolo accademico è inserita nel fascicolo del candidato a cura degli uffici dell'università o dell'istituto di istruzione universitaria competente per coloro i quali dichiarano nella domanda di aver conseguito il predetto titolo accademico nella stessa sede ove chiedono di sostenere gli esami di Stato.

I laureati in psicologia secondo l'ordinamento previgente, i laureati della classe 58/S e della classe LM 51 e i laureati della classe 34 e della classe L 24 che intendono sostenere gli esami di



## *Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

Stato di abilitazione all'esercizio della professione di psicologo devono presentare un attestato rilasciato dalla segreteria della competente facoltà dal quale risulti che abbiano svolto il tirocinio pratico prescritto dalle norme vigenti.

I candidati che al momento della presentazione della domanda di ammissione non abbiano completato il tirocinio ma che comunque lo completeranno entro la data di inizio degli esami devono dichiarare nell'istanza medesima che produrranno l'attestato di compimento della pratica professionale prima dell'inizio dello svolgimento degli esami.

I candidati che non hanno provveduto a presentare la domanda nei termini sopraindicati sono esclusi dalla sessione degli esami cui abbiano chiesto di partecipare.

Le domande di ammissione agli esami si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il prescritto termine. A tal fine fa fede la data dell'ufficio postale accettante.

Sono altresì accolte le domande di ammissione agli esami presentate oltre i termini di cui al primo comma qualora il Rettore o il Direttore ritenga che il ritardo nella presentazione delle domande medesime sia giustificato da gravi motivi, preventivamente indicati nei singoli bandi.

### **ART. 4**

I candidati che conseguono il titolo accademico successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande e comunque entro quello fissato dai singoli Atenei nei loro bandi per il conseguimento del titolo stesso sono tenuti a produrre l'istanza nei termini prescritti con l'osservanza delle medesime modalità stabilite per tutti gli altri candidati, allegando una dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'articolo 46 del DPR 445/2000, dalla quale risulti che hanno presentato la domanda di partecipazione agli esami di laurea precisando anche la data.

### **ART. 5**

I candidati cittadini italiani residenti nella Regione Trentino-Alto Adige che chiedono di sostenere l'esame in lingua tedesca devono presentare la domanda di ammissione agli esami di Stato relativi all'abilitazione all'esercizio delle professioni sottoelencate presso le seguenti sedi:

Attuario	Roma
Chimico	Bologna
Ingegnere	Trento
Architetto	Venezia
Dottore Agronomo e Dottore Forestale	Bolzano
Biologo	Bologna
Geologo	Bologna
Psicologo	Trieste
Assistente sociale	Trento



*Al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

**ART. 6**

I candidati all'esame di abilitazione all'esercizio di una professione per cui il decreto del Presidente della Repubblica 328/2001 prevede la ripartizione in settori nell'ambito delle sezioni devono indicare, per ciascuna sezione, il settore per il quale chiedono di partecipare agli esami in coerenza con lo specifico titolo accademico conseguito.

**ART. 7**

I possessori dei titoli conseguiti secondo l'ordinamento previgente alla riforma di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, e ai relativi decreti attuativi, svolgono le prove degli esami di Stato secondo le disposizioni di cui all'art.8 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328.

**ART. 8**

Gli esami di Stato per i possessori di laurea specialistica, di laurea magistrale o di diploma di laurea conseguito secondo il previgente ordinamento hanno inizio in tutte le sedi per la prima sessione il giorno 14 giugno 2018 e per la seconda sessione il giorno 15 novembre 2018. Per i possessori di laurea conseguita in base all'ordinamento introdotto in attuazione dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n.127, e successive modificazioni, e di diploma universitario gli esami hanno inizio per la prima sessione il giorno 21 giugno 2018 e per la seconda sessione il giorno 22 novembre 2018.

Le prove successive si svolgono secondo l'ordine stabilito per le singole sedi dai Presidenti delle commissioni esaminatrici, nel rispetto dell'ordine di svolgimento delle stesse indicato nel regolamento di ciascuna professione, reso noto con avviso nell'albo dell'università o istituto di istruzione universitaria sede di esami.

Roma,

**IL MINISTRO**

**Valeria Fedeli**

A handwritten signature in blue ink that reads 'Valeria Fedeli'.



*Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

**TABELLA DELLE SEDI DI ESAMI DI STATO DI ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO  
PROFESSIONALE CHE SI SVOLGERANNO NELL'ANNO 2018**

**PROFESSIONE**

**SEDI**

**ATTUARIO  
e ATTUARIO IUNIOR**

ROMA 'La Sapienza'  
TRIESTE

**CHIMICO  
e CHIMICO IUNIOR**

BARI  
BOLOGNA  
CAGLIARI  
CAMERINO  
CATANIA  
COMO (Univ. dell'Insubria)  
COSENZA (Univ. della Calabria)  
FERRARA  
FIRENZE  
GENOVA  
MESSINA  
MILANO  
MODENA  
NAPOLI (Univ. Federico II)  
PADOVA  
PALERMO  
PARMA  
PAVIA  
PERUGIA  
PISA  
POTENZA (Univ. della Basilicata)  
ROMA 'La Sapienza'  
SALERNO  
SASSARI  
TORINO  
TRIESTE  
VENEZIA (Chim. Ind.)



*Al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

**INGEGNERE  
E INGEGNERE IUNIOR**

ANCONA  
BARI (Politecnico)  
BENEVENTO (Univ. del Sannio)  
BERGAMO  
BOLOGNA  
BRESCIA  
CAGLIARI  
CAMERINO (settore Ingegneria dell'informazione)  
CAMPOBASSO ( Univ. Del Molise)  
CASSINO  
CASTELLANZA ( VA ) Lib. Univ. C. Cattaneo  
CATANIA  
COSENZA (Univ. della Calabria)  
FIRENZE  
GENOVA  
L'AQUILA  
LECCE  
MESSINA  
MILANO (Politecnico)  
MILANO BICOCCA (settore ingegneria dell'informazione)  
MODENA  
NAPOLI (Univ. Federico II)  
NAPOLI (Università della Campania-L. Vanvitelli )  
PADOVA  
PALERMO  
PARMA  
PAVIA  
PERUGIA  
PISA  
POTENZA (Univ. della Basilicata)  
REGGIO CALABRIA  
ROMA 'La Sapienza'  
ROMA 'Tor Vergata'  
ROMA TRE  
ROMA ( Campus Bio-Medico)  
SALERNO  
TORINO (Politecnico)  
TRENTO  
TRIESTE  
UDINE  
VENEZIA" Ca' Foscari"(settore ingegneria dell'informazione)



*Al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

**ARCHITETTO  
PIANIFICATORE  
PAESAGGISTA  
CONSERVATORE  
ARCHITETTO IUNIOR  
PIANIFICATORE IUNIOR**

BARI (Politecnico)  
MATERA (Univ. della Basilicata)  
CAGLIARI  
CAMERINO  
CATANIA  
CESENA (Univ. Bologna)  
FERRARA  
FIRENZE  
GENOVA  
MILANO (Politecnico)  
NAPOLI (Univ. Federico II)  
NAPOLI (Università della Campania-L. Vanvitelli)  
PALERMO  
PARMA  
PERUGIA  
PESCARA (Univ. 'G. D'Annunzio)  
ROMA 'La Sapienza'  
REGGIO CALABRIA  
SASSARI  
TORINO (Politecnico)  
TRIESTE  
VENEZIA (Ist. Architettura)

**BIOLOGO  
E BIOLOGO IUNIOR**

ANCONA  
BARI  
BENEVENTO (Univ. del Sannio)  
BOLOGNA  
CAGLIARI  
CAMERINO  
CAMPOBASSO (Università del Molise)  
CATANIA  
COSENZA (Univ. della Calabria)  
FERRARA



*Il Ministro dell' Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

FIRENZE  
GENOVA  
L'AQUILA  
LECCE  
MESSINA  
MILANO  
MODENA  
NAPOLI (Univ. Federico II)  
NAPOLI (Università della Campania-L. Vanvitelli)  
PADOVA  
PALERMO  
PARMA  
PAVIA  
PERUGIA  
PISA  
ROMA (Univ. La Sapienza)  
ROMA (Univ. Tor Vergata)  
SASSARI  
SIENA  
TORINO  
TRIESTE  
URBINO  
VARESE (Univ. dell'Insubria)  
VERCELLI (Univ. Piemonte Orientale)  
VITERBO (Univ. della Tuscia)

**GEOLOGO  
E GEOLOGO IUNIOR**

BARI  
BENEVENTO (Univ. del Sannio)  
BOLOGNA  
CAGLIARI  
CAMERINO  
CHIETI  
COSENZA (Univ. della Calabria)  
FIRENZE  
GENOVA  
MILANO  
NAPOLI (Univ. Federico II)  
PADOVA  
PALERMO  
PARMA  
PAVIA  
PERUGIA



*Al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

PISA  
POTENZA (Univ. della Basilicata)  
SIENA  
ROMA Univ. Roma Tre (Univ. La Sapienza)  
TORINO  
TRIESTE  
URBINO

**PSICOLOGO  
DOTTORE IN TECNICHE  
PSICOLOGICHE PER I  
CONTESTI SOCIALI,  
ORGANIZZATIVI E DEL  
LAVORO  
DOTTORE IN TECNICHE  
PSICOLOGICHE PER I  
SERVIZI ALLA PERSONA E  
ALLA COMUNITA'**

BARI  
BOLOGNA  
CAGLIARI  
CHIETI (G. D'Annunzio)  
FIRENZE  
GENOVA  
L'AQUILA  
MESSINA  
MILANO (Univ. Cattolica)  
MILANO – Bicocca  
NAPOLI (Univ. FedericoII)  
NAPOLI (Università della Campania-L. Vanvitelli)  
PADOVA  
PALERMO  
PARMA  
PAVIA  
ROMA 'La Sapienza'  
TORINO  
TRIESTE



*Al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

**DOTTORE AGRONOMO  
E DOTTORE FORESTALE  
AGRONOMO E FORESTALE IUNIOR  
BIOTECNOLOGO AGRARIO**

ANCONA  
BARI  
BOLOGNA (Univ. Modena e Reggio)  
BOLZANO  
CAMPOBASSO  
CATANIA  
FIRENZE  
MILANO (Univ. Statale)  
NAPOLI (Univ. Federico II)  
PADOVA  
PALERMO  
PERUGIA  
PIACENZA (Univ. Cattolica)  
PISA  
POTENZA  
REGGIO CALABRIA  
SASSARI  
TORINO  
UDINE  
VITERBO (Univ. della Tuscia)

**ASSISTENTE SOCIALE SPECIALISTA  
ASSISTENTE SOCIALE**

ANCONA  
BARI  
BOLOGNA  
CAMPOBASSO (Univ. del Molise)  
CASSINO  
CATANIA  
CATANZARO  
CHIETI (Univ. G.D'Annunzio)  
FIRENZE  
GENOVA  
L'AQUILA



*Al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

LECCE  
MESSINA  
MILANO (Univ. Cattolica)  
MILANO - BICOCCA  
NAPOLI (Federico II)  
NAPOLI(Ist.Univ.Suor Orsola Benincasa)  
PADOVA  
PALERMO  
PARMA  
PERUGIA  
PISA  
ROMA TRE  
ROMA(Lib.Univ.M.SS.Assunta LUMSA)  
SASSARI  
SIENA  
TORINO  
TRENTO  
TRIESTE  
VENEZIA  
VERCELLI (Univ. Piemonte Orientale)  
VERONA